



PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 29 SETTEMBRE 2009

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. SENTENZE TRIBUNALE DEL LAVORO BN NN. 992/09 - 989/09 - 991/09 - 990/09 - 993/09 - 988/09.

L'anno duemilanove addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 10,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente della Provincia, Prot. gen. n. 9270 del 22/09/2009 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 18 agosto 2000 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE

e dai seguenti Consiglieri:

- | | | | |
|-----------------------|----------------|---|---------|
| 1) MATURO | Giuseppe Maria | <i>Presidente del Consiglio Provinciale</i> | |
| 2) BETTINI | Aurelio | 14) LOMBARDI | Nino |
| 3) CAPASSO | Gennaro | 15) LOMBARDI | Renato |
| 4) CAPOBIANCO | Angelo | 16) MADDALENA | Michele |
| 5) CAPOCEFALO | Spartico | 17) MAROTTA | Mario |
| 6) CATAUDO | Alfredo | 18) MAZZONI | Erminia |
| 7) COCCA | Francesco | 19) MOLINARO | Dante |
| 8) DAMLANO | Francesco | 20) PETRIELLA | Carlo |
| 9) DEL VECCHIO | Remo | 21) RICCI | Claudio |
| 10) DI SOMMA | Catello | 22) RICCIARDI | Luca |
| 11) IADANZA | Pietro | 23) RUBANO | Lucio |
| 12) IZZO | Cosimo | 24) VISCONTI | Paolo |
| 13) LAMPARELLI | Giuseppe | | |

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe MATURO

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Claudio Uccelletti**

Sono presenti n. 13 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE

Risultano assenti i Consiglieri 3- 4- 5-6- 9 - 10 -12- 14- 18-19 -22

E' presente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dr. Falde.

Sono, altresì, presenti gli Assessori -ACETO, BELLO, BOZZI, PALMIERI, VALENTINO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta.

Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, richiamata la relazione unica sugli argomenti di cui ai punti 4-5-6-7-8-9, resa dall'assessore al ramo, avv. Bozzi, pone in votazione, per alzata di mano, la proposta che si allega sotto il n. 1) ad oggetto: "Riconoscimento debiti fuori bilancio-Sentenze tribunale del Lavoro BN nn. 992/09-989/09 - 990/09 - 991/09 - 993/09 - 988/09".

Eseguita la votazione, per alzata di mano, la proposta risulta approvata all'unanimità dei presenti, con n. 14 voti favorevoli.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta, depositata agli atti del Consiglio ed allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo espressi i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legs.vo 267/2000;

Visto il parere n. 28 espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, allegato sotto il n. 2);

Visto il parere espresso dalla IV Commissione Consiliare, allegato sotto il n. 3);

Visto l'esito dell' eseguita votazione;


DELIBERA

1. Procedere al riconoscimento degli importi, afferenti ogni titolo esecutivo descritto nella proposta all. 1), per complessivi € 202.142,95, quali debiti fuori bilancio ai sensi della lett. A dell'art. 194 del decreto leg. vo 267/2000, come da prospetto analitico allegato.
2. Far gravare la somma complessiva di € 202.142,95 sul cap. 3833 del bilancio 2009, previa variazione del bilancio medesimo.
3. Autorizzare il Dirigente del settore AA.LL. e Organizzazione del Personale per i conseguenziali provvedimenti di competenza.
4. Dare atto che resta salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione in esito ai proposti atti di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza, ai sensi dell'art. 329 C.P.C.
5. Notificare il presente provvedimento al Tesoriere Provinciale Banca del lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A. di Benevento.

Interviene l'assessore Bozzi, il quale propone l'accorpamento degli argomenti iscritti ai punti 6 ed 8 dell'ordine del giorno, in quanto trattasi di debiti afferenti la stessa sentenza.

La proposta, messa ai voti, per alzata di mano, è approvata all'unanimità dei presenti, con n. 14 voti favorevoli.

Il tutto come da resoconto stenografico, allegato alla presente sotto il n. 4).



PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Relazioni Istituzionali - Presidenza - AA.GG.
Servizio Affari Generali

Prot. n. 1537

Benevento, lì..... - 9 NOV. 2009

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

GIUNTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
AVVOCATURA PROVINCIALE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA

SEDE

Oggetto: Delibera Consiglio Provinciale N. 81 del 29.9.2009 ad oggetto:
“RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – SENTENZE TRIBUNALE
DEL LAVORO BN NN. 992/09 – 989/09 – 991/09 – 990/09 – 993/09 – 988/09”.

Per quanto di competenza si trasmette in copia conforme all'originale la delibera indicata in oggetto con il relativo fascicolo, esecutiva.

Copia della stessa, unitamente all'originale di relata di notifica alla Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio si trasmette al Dirigente del Settore Gestione Economica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Dr. ssa Irma DI DONATO -

qu

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Claudio UCCELLETTA -

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- Dr. Giuseppe Maria MATURO -

N. 696

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO

IL MESSO

19 OTT. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 19 OTT. 2009 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. n. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

il 5 NOV. 2009

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 30 OTT. 2009

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 5 NOV. 2009


IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTA)

Copia per

- ✓ PRESIDENTE CONSIGLIO _____ il _____ prot. n. _____
- SETTORE AVVOCATURA _____ il _____ prot. n. _____
- SETTORE GESTIONE EPOM. _____ il _____ prot. n. _____
- 2 SETTORE Popolo NOTIFICAZIONE _____ il _____ prot. n. _____
- Revisori dei Conti PROVINCIALE _____ il _____ prot. n. _____

ESEE-1537
8-11-09



1)

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: *Riconoscimento debiti fuori Bilancio - Sentenze Tribunale del Lavoro Bn NN.992/09-989/09-991/09-990/09-993/09-988/09.*

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 5
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____

Contrari N. _____

APPROVATA CON DELIBERA N. 81 del 29 SET. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione _____

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

di € _____

Cap. _____

Progr. n. _____

Esercizio finanziario 200__

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

REGISTRAZIONE CONTABILE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Art. 30 del Regolamento di contabilità

di € _____

Cap. _____

Progr. n. _____

del _____

Esercizio finanziario 200__

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL CONSIGLIO

Premesso che in data 3 luglio 2009 venivano notificate a questa Amministrazione le sentenze del Tribunale del Lavoro di Benevento, in funzione del Giudice del Lavoro, nn° 988-989-990-991-993/09 e in data 22 luglio 2009 la sentenza n° 992/09, nelle quali l'A.G.O. adita dai ricorrenti Capobianco Marcello, De Piano Nicola, Iarrusso Franco, Sangiuolo Cosimo, Vessichelli Arturo e Tangredi Michele, condannava la Provincia di Benevento a pagare, in esito al trasferimento nei ruoli dell'Ente dalla ex A.S.S.T. mediante le procedure di mobilità previste dal D.P.C.M. 325/88, per il periodo 18.01.2001 fino al 30.11.2007, le somme ivi indicate in favore dei singoli ricorrenti a titolo di "..... assegno ad personam.....che copra la maggiore retribuzione percepita nell'Amministrazione di provenienza a titolo di compenso annuale di incentivazione e premio di esercizio oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.....ricalcolo della indennità di buonuscita.....pagamento spese di lite.....";

Visto il prospetto analitico, allegato, dal quale si rilevano le somme da liquidare per un importo complessivo pari ad € 202.142,95=, così distinto:

1. *importo da sentenze periodo 18.01.2001 – 30.11.2007: € 93.285,51=;*
2. *importo da corrispondere per il periodo 1.12.2007 – 30.09.2009: € 23.918,90=;*
3. *interessi legali periodo 18.01.01-27.09.09: € 28.780,91=;*
4. *oneri a carico dell'Ente: € 51.357,63=;*
5. *spese legali delle sentenze: € 4.800,00=.*

Rilevato che tutte le predette sentenze emanate dall'organo giudicante sono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 n° 1 c.p.c. e come tali costituiscono presupposto per l'esecuzione forzata in danno dell'Ente convenuto, si propone il riconoscimento delle somme dovute quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.Lg.vo 267/2000, ad evitare la citata esecuzione in danno comportante maggiori oneri a carico dell'Ente, salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione in esito al proposto gravame, qualora ne sussistono i presupposti e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone:

- di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per complessi € 202.142,95=, quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. 194 del D.Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo citato in premessa;
- di far gravare la somma complessiva di € 202.142,95= sul cap.3833 del bilancio 2009, previa variazione al Bilancio medesimo;
- di autorizzare il Dirigente del Settore AA.LL e Organizzazione del Personale per i consequenziali provvedimenti di competenza;
- di dare atto che resta salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione in esito ai proposti atti di gravame qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.

Ritenuto doversi procedere alla approvazione della soprariportata proposta

DELIBERA

1. di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per complessi € 202.142,95= quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. 194 del D.Lg.vo 267/2000, come da prospetto analitico allegato.
2. di far gravare la somma complessiva di € 202.142,95= sul cap. 3833 del Bilancio 2009, previa variazione al Bilancio medesimo.
3. di autorizzare il Dirigente del Settore AA.LL e Organizzazione del Personale per i consequenziali provvedimenti di competenza.
4. di dare atto che resta salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione in esito ai proposti atti di gravame qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c..
5. di notificare il presente provvedimento al Tesoriere Provinciale.

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi


FAVOREVOLE

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____ facciate utili.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE

parere -----

~~CONTRARIO~~

per la verifica al bilancio di esercizio anno 2009

IL DIRIGENTE RESPONSABILE





PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Affari Legali- Avvocatura

PROT. N. 6586

Benevento 21 SET. 2009

AL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

SEDE

Oggetto: Salvaguardia equilibri di bilancio- A rettifica della nota prot. 6290 del 10/9/09

In riscontro alla nota prot. 6226 del 2/9/09 relativa all'oggetto si comunica di seguito la quantificazione delle somme da riconoscersi quali debiti fuori bilancio in virtù di sentenze esecutive:

- Sentenze Tribunale Lavoro Bn nn. 992/09-989-/09-991/09-990/09-993/09-988/09; le somme dovute ai ricorrenti in esito alla definizione di giudizio di I grado e salva eventuale ripetizione in ipotesi di proposizione di appello con esito positivo, in considerazione dell'immediata esecutività dei titoli sono pari a complessivi € 202.142,85 come da prospetto allegato, comprensivo di sorta, interessi, oneri e spese di giudizio.
- Sentenza Trib. Lav. Bn n. 5446/07; la somma dovuta per spese di giudizio è pari a € 757,36; la sorta capitale è stata oggetto di ricognizione da parte del Settore Politiche del Lavoro.
- Sentenze Tribunale BN nn. 542-543/2001: tali sentenze sono state poste in esecuzione dagli attori in data 7/6/07 con notifica dei titoli e pedissequi atti di precetto. Questo Settore proponeva opposizione a detti precetti e con sentenze nn. 1037/08 e 1038/08 il Tribunale Bn accoglieva le dette opposizioni dichiarando nulli i precetti. Allo stato le somme dovute per sorta capitale e interessi legali è pari a € 36.319,56 come da prospetto del Settore Edilizia e Patrimonio prot. 7903 del 10/9/09. Nulla è dovuto per spese di giudizio in virtù della intervenuta compensazione.
- Sentenza G.d.P. Bn n. 208/09; la somma dovuta per sorta capitale, interessi e rivalutazione è pari a € 1.311,25, come da prospetto allegato del Settore Edilizia e Patrimonio prot. 7769 del 04/9/09. La somma dovuta per spese di giudizio è pari a € 1.655,40, comprensiva di oneri IVA e CPA. Avverso tale sentenza è stato proposto appello dinanzi al Tribunale di Benevento.

Distinti saluti

PR.
24.09.09
✓

Il Dirigente dell'Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Affari Legali- Avvocatura.

Parrella
manu religu

CCS
17 SETTEMBRE

PROT. N. 624

Benevento 10 SET. 2009

AL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

SEDE

Oggetto: Salvaguardia equilibri di bilancio

In riscontro alla nota prot. 6226 del 2/9/09 relativa all'oggetto si comunica di seguito la quantificazione delle somme da riconoscersi quali debiti fuori bilancio in virtù di sentenze esecutive:

- Sentenze Tribunale Lavoro Bn nn. 992/09-989-/09-991/09-990/09-993/09-988/09; le somme dovute ai ricorrenti in esito alla definizione di giudizio di I grado e salva eventuale ripetizione in ipotesi di proposizione di appello con esito positivo, in considerazione dell'immediata esecutività dei titoli sono pari a complessivi € 202.142,85 come da prospetto allegato, comprensivo di sorta. interessi, oneri e spese di giudizio.
- Sentenza Trib. Lav. Bn n. 5446/07; la somma dovuta per spese di giudizio è pari a € 757,36; la sorta capitale è stata oggetto di ricognizione da parte del Settore Politiche del Lavoro.
- Sentenze Tribunale BN nn. 542-543/2001: tali sentenze sono state poste in esecuzione dagli attori in data 7/6/07 con notifica dei titoli e pedissequi atti di precetto. Questo Settore proponeva opposizione a detti precetti e con sentenze nn. 1037/08 e 1038/08 il Tribunale Bn accoglieva le dette opposizioni dichiarando nulli i precetti. Allo stato le somme dovute per sorta capitale e interessi legali è pari a € 28.824,90 come da prospetto del Settore Edilizia e Patrimonio prot. 7903 del 10/9/09. Nulla è dovuto per spese di giudizio in virtù della intervenuta compensazione.
- Sentenza G.d.P. Bn n. 208/09; la somma dovuta per sorta capitale, interessi e rivalutazione è pari a € 1.311,25, come da prospetto allegato del Settore Edilizia e Patrimonio prot. 7769 del 04/9/09. La somma dovuta per spese di giudizio è pari a € 1.655,40, comprensiva di oneri IVA e CPA. Avverso tale sentenza è stato proposto appello dinanzi al Tribunale di Benevento.

Distinti saluti

Il Dirigente dell'Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

SETTORE AFFARI LEGALI E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
NOMINATIVO DIPENDENTE	DATA NOTIFICA SENTENZA	IMPORTO SENTENZA - PERIODO 18/01/01 - 30/11/07 - TOTALE 83 MESI	IMPORTO DA CORRISPONDERE PERIODO 1/12/07 AL 30/09/09 TOTALE 22 MESI	TOTALE (C + D)	INTERESSI LEGALI DAL 18/01/2001 AL 27/09/2009	IMPORTO TOTALE DA CORRISPONDERE AL DIPENDENTE (E + F)	CONTO ENTE CPDEL 23,80% COL G	CONTO ENTE INADEL SU TFRL 2,88% COL G	IRAP 8,50 % COL G	TOTALE CONTO ENTE (H+ I+J)	SPESE LEGALI DELLE SENTENZA	TOTALE DA PREVEDERE QUALI DEBITI FUORI BILANCIO (G + K + L)
CAPOBIANCO MARCELLO	03/07/2009	€ 20.722,00	€ 5.280,28	€ 26.002,28	€ 6.385,16	€ 32.387,44	€ 7.708,21	€ 932,76	€ 2.752,93	€ 11.393,90	€ 800,00	€ 44.581,33
IARUSSO FRANCO	03/07/2009	€ 15.120,00	€ 4.044,19	€ 19.164,19	€ 4.705,99	€ 23.870,18	€ 5.681,10	€ 687,46	€ 2.028,97	€ 8.397,53	€ 800,00	€ 33.067,70
SANGIUOLO COSIMO	03/07/2009	€ 4.294,78	€ 1.092,21	€ 5.386,99	€ 1.322,84	€ 6.709,83	€ 1.596,94	€ 193,24	€ 570,34	€ 2.360,52	€ 800,00	€ 9.870,35
DE PIANO NICOLA	03/07/2009	€ 18.540,00	€ 4.689,54	€ 23.229,54	€ 5.704,28	€ 28.933,82	€ 6.886,25	€ 833,29	€ 2.459,37	€ 10.178,92	€ 800,00	€ 39.912,74
VESSICHELLI ARTURO	03/07/2009	€ 13.078,73	€ 3.302,29	€ 16.381,02	€ 4.022,55	€ 20.403,57	€ 4.856,05	€ 587,62	€ 1.734,30	€ 7.177,98	€ 800,00	€ 28.381,55
TANGREDI MICHELE	22/07/2009	€ 21.530,00	€ 5.510,40	€ 27.040,40	€ 6.640,09	€ 33.680,49	€ 8.015,96	€ 970,00	€ 2.862,84	€ 11.848,79	€ 800,00	€ 46.329,28
TOTALI		€ 93.285,51	€ 23.918,90	€ 117.204,41	€ 28.780,91	€ 145.985,32	€ 34.744,50	€ 4.204,38	€ 12.408,75	€ 51.357,63	€ 4.800,00	€ 202.142,95

Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

CAPOBIANCO MARCELLO

Data iniziale: 18-01-2001

Data finale: 27-09-2009

Capitale iniziale : €. 26.002,28 pari a L. 50.347.435

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
18-01-2001	31-12-2001	3.5 %	348	€. 26.002,28	€. 867,69
01-01-2002	31-12-2002	3 %	365	€. 26.002,28	€. 780,07
01-01-2003	31-12-2003	3 %	365	€. 26.002,28	€. 780,07
01-01-2004	31-12-2004	2.5 %	366	€. 26.002,28	€. 650,06
01-01-2005	31-12-2005	2.5 %	365	€. 26.002,28	€. 650,06
01-01-2006	31-12-2006	2.5 %	365	€. 26.002,28	€. 650,06
01-01-2007	31-12-2007	2.5 %	365	€. 26.002,28	€. 650,06
01-01-2008	31-12-2008	3 %	366	€. 26.002,28	€. 780,07
01-01-2009	27-09-2009	3 %	270	€. 26.002,28	€. 577,04

Totale interessi : €. 6.385,16 pari a L. 12.363.399

Capitale+interessi : €. 32.387,44 pari a L. 62.710.834

Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

IARRUSSO FRANCO

Data iniziale: 18-01-2001

Data finale: 27-09-2009

Capitale iniziale : € 19.164,19 pari a L. 37.107.046

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli Interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
18-01-2001	31-12-2001	3.5 %	348	€ 19.164,19	€ 639,51
01-01-2002	31-12-2002	3 %	365	€ 19.164,19	€ 574,93
01-01-2003	31-12-2003	3 %	365	€ 19.164,19	€ 574,93
01-01-2004	31-12-2004	2.5 %	366	€ 19.164,19	€ 479,10
01-01-2005	31-12-2005	2.5 %	365	€ 19.164,19	€ 479,10
01-01-2006	31-12-2006	2.5 %	365	€ 19.164,19	€ 479,10
01-01-2007	31-12-2007	2.5 %	365	€ 19.164,19	€ 479,10
01-01-2008	31-12-2008	3 %	366	€ 19.164,19	€ 574,93
01-01-2009	27-09-2009	3 %	270	€ 19.164,19	€ 425,29

Totale interessi : € 4.705,99 pari a L. 9.112.067

Capitale+interessi : € 23.870,18 pari a L. 46.219.113

Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

SANGIUOLO COSIMO

Data iniziale: 18-01-2001

Data finale: 27-09-2009

Capitale iniziale : €. 5.386,99 pari a L. 10.430.667

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
18-01-2001	31-12-2001	3.5 %	348	€. 5.386,99	€. 179,76
01-01-2002	31-12-2002	3 %	365	€. 5.386,99	€. 161,61
01-01-2003	31-12-2003	3 %	365	€. 5.386,99	€. 161,61
01-01-2004	31-12-2004	2.5 %	366	€. 5.386,99	€. 134,67
01-01-2005	31-12-2005	2.5 %	365	€. 5.386,99	€. 134,67
01-01-2006	31-12-2006	2.5 %	365	€. 5.386,99	€. 134,67
01-01-2007	31-12-2007	2.5 %	365	€. 5.386,99	€. 134,67
01-01-2008	31-12-2008	3 %	366	€. 5.386,99	€. 161,61
01-01-2009	27-09-2009	3 %	270	€. 5.386,99	€. 119,55

Totale interessi : €. 1.322,84 pari a L. 2.561.372

Capitale+interessi : €. 6.709,83 pari a L. 12.992.039

Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

DE PIANO NICOLA

Data iniziale: 18-01-2001

Data finale: 27-09-2009

Capitale iniziale : € 23.229,54 pari a L. 44.978.661

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
18-01-2001	31-12-2001	3.5 %	348	€ 23.229,54	€ 775,17
01-01-2002	31-12-2002	3 %	365	€ 23.229,54	€ 696,89
01-01-2003	31-12-2003	3 %	365	€ 23.229,54	€ 696,89
01-01-2004	31-12-2004	2.5 %	366	€ 23.229,54	€ 580,74
01-01-2005	31-12-2005	2.5 %	365	€ 23.229,54	€ 580,74
01-01-2006	31-12-2006	2.5 %	365	€ 23.229,54	€ 580,74
01-01-2007	31-12-2007	2.5 %	365	€ 23.229,54	€ 580,74
01-01-2008	31-12-2008	3 %	366	€ 23.229,54	€ 696,89
01-01-2009	27-09-2009	3 %	270	€ 23.229,54	€ 515,50

Totale interessi : € 5.704,28 pari a L. 11.045.034

Capitale+interessi : € 28.933,82 pari a L. 56.023.695

Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

VESSICHELLI ARTURO

Data iniziale: 18-01-2001

Data finale: 27-09-2009

Capitale iniziale : €. 16.381,02 pari a L. 31.718.078

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
18-01-2001	31-12-2001	3.5 %	348	€. 16.381,02	€. 546,63
01-01-2002	31-12-2002	3 %	365	€. 16.381,02	€. 491,43
01-01-2003	31-12-2003	3 %	365	€. 16.381,02	€. 491,43
01-01-2004	31-12-2004	2.5 %	366	€. 16.381,02	€. 409,53
01-01-2005	31-12-2005	2.5 %	365	€. 16.381,02	€. 409,53
01-01-2006	31-12-2006	2.5 %	365	€. 16.381,02	€. 409,53
01-01-2007	31-12-2007	2.5 %	365	€. 16.381,02	€. 409,53
01-01-2008	31-12-2008	3 %	366	€. 16.381,02	€. 491,43
01-01-2009	27-09-2009	3 %	270	€. 16.381,02	€. 363,52

Totale interessi : €. 4.022,55 pari a L. 7.788.743

Capitale+interessi : €. 20.403,57 pari a L. 39.506.821

Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

TANGREDI MICHELE

Data iniziale: 18-01-2001

Data finale: 27-09-2009

Capitale iniziale : €. 27.040,40 pari a L. 52.357.515

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
18-01-2001	31-12-2001	3.5 %	348	€. 27.040,40	€. 902,33
01-01-2002	31-12-2002	3 %	365	€. 27.040,40	€. 811,21
01-01-2003	31-12-2003	3 %	365	€. 27.040,40	€. 811,21
01-01-2004	31-12-2004	2.5 %	366	€. 27.040,40	€. 676,01
01-01-2005	31-12-2005	2.5 %	365	€. 27.040,40	€. 676,01
01-01-2006	31-12-2006	2.5 %	365	€. 27.040,40	€. 676,01
01-01-2007	31-12-2007	2.5 %	365	€. 27.040,40	€. 676,01
01-01-2008	31-12-2008	3 %	366	€. 27.040,40	€. 811,21
01-01-2009	27-09-2009	3 %	270	€. 27.040,40	€. 600,07

Totale Interessi : €. 6.640,09 pari a L. 12.856.998

Capitale+interessi : €. 33.680,49 pari a L. 65.214.513

HR.C

10369

Fax

17/1/06

Egregio Signor

Marcello CAPOBIANCO

Via Potole

82010 SAN NICOLA MANFREDI BNOggetto: **Dichiarazione**

In relazione a quanto richiesto si precisano i riferimenti normativi concernenti i sotto elencati emolumenti erogati al personale in servizio presso la soppressa Azienda di Stato per i Servizi Telefonici:

1) Compenso Annuale di Incentivazione

Art. 4 legge 873 del 22 dicembre 1980

Circolare attuativa D.P.O.A. prot. 037064088 del 7 giugno 1993

La corresponsione era annuale nel mese di giugno

2) Premio Industriale

Art. 2 legge 29 dell'11 febbraio 1970

Circolare attuativa D.c.P. AA.GG. Reparto III/II prot. 3264833 del 7 maggio 1992

La corresponsione era con cadenza mensile

Si precisa inoltre che tali emolumenti erano erogati in relazione alla effettiva presenza in servizio ed alla categoria di appartenenza del lavoratore e che gli stessi erano soggetti alle ritenute sia ai fini pensionistici che di buonuscita

Per maggior chiarezza si riepiloga di seguito la composizione della retribuzione:

EMOLUMENTI LORDI MENSILI PERCEPITI ALL'ATTO DEL PASSAGGIO NEI RUOLI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO							
Nominativo	Categoria	Stipendio €	R.I.A. €	E.D.R. €	Ind. Int. Spec. €	Premio Industriale €	Compenso. Annuo. Inc. Anno 1993 €
Marcello CAPOBIANCO	IV	411,70	28,59	10,33	524,86	104,18	1.629,99
Nato a San Nicola Manfredi (BN) il 14/03/62							

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

TELECOM ITALIA S.p.A.

Stefano Montanari

HR.C 11557 DEL 28/6/2006

Fax

17/01/06

Egregio Signor
Nicola DE PIANO
Via Provinciale Turci 31
83020 CESINALI AV

Oggetto: **Dichiarazione**

In relazione a quanto richiesto si precisano i riferimenti normativi concernenti i sotto elencati emolumenti erogati al personale in servizio presso la soppressa Azienda di Stato per i Servizi Telefonici:

1) **Compenso Annuale di Incentivazione**

Art. 4 legge 873 del 22 dicembre 1980

Circolare attuativa D.P.O.A. prot. 037064088 del 7 giugno 1993

La corresponsione era annuale nel mese di giugno

2) **Premio Industriale**

Art. 2 legge 29 dell'11 febbraio 1970

Circolare attuativa D.c.P. A.A.GG. Reparto III/II prot. 3264833 del 7 maggio 1992

La corresponsione era con cadenza mensile

Si precisa inoltre che tali emolumenti erano erogati in relazione alla effettiva presenza in servizio ed alla categoria di appartenenza del lavoratore e che gli stessi erano soggetti alle ritenute sia ai fini pensionistici che di buonuscita


Per maggior chiarezza si riepiloga di seguito la composizione della retribuzione:

EMOLUMENTI LORDI MENSILI PERCEPITI ALL'ATTO DEL PASSAGGIO NEI RUOLI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO							
Nominativo	Categoria	Stipendio €	R.I.A. €	E.D.R. €	Ind. Int. Spec. €	Premio Industriale €	Compenso Annuo Inc. Anno 1993 €
Nicola DE PIANO	IV	411,70	33,61	10,33	524,86	71,68	1.697,77
Nato a Montoro Superiore (AV) il 08/04/48							

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

TELECOM ITALIA S.p.A.

Stefano Montanari



00198 Roma 28/6/2006
Cassa di Roma 41

HR.C. 11556

Fax

17/1/06

Egregio Signor
Michele TANGREDI
Via Torre Varoni 26
82016 MONTESARCHIO BN

DUPLICATO

Oggetto: **Dichiarazione**

In relazione a quanto richiesto si precisano i riferimenti normativi concernenti i sotto elencati emolumenti erogati al personale in servizio presso la soppressa Azienda di Stato per i Servizi Telefonici:

1) Compenso Annuale di Incentivazione

Art. 4 legge 873 del 22 dicembre 1980

Circolare attuativa D.P.O.A. prot. 037064088 del 7 giugno 1993

La corresponsione era annuale nel mese di giugno

2) Premio Industriale

Art. 2 legge 29 dell'11 febbraio 1970

Circolare attuativa D.c.P. AA.GG. Reparto III/II prot. 3264833 del 7 maggio 1992

La corresponsione era con cadenza mensile

Si precisa inoltre che tali emolumenti erano erogati in relazione alla effettiva presenza in servizio ed alla categoria di appartenenza del lavoratore e che gli stessi erano soggetti alle ritenute sia ai fini pensionistici che di buonuscita

Per maggior chiarezza si riepiloga di seguito la composizione della retribuzione:

EMOLUMENTI LORDI MENSILI PERCEPITI ALL'ATTO DEL PASSAGGIO NEI RUOLI DELLA
PROVINCIA DI BENEVENTO

Nominativo	Categoria	Stipendio €	R.I.A. €	E.D.R. €	Ind. Int. Spec. €	Premio Industriale €	Compenso Annuo. Inc. Anno 1993 €
Michele TANGREDI	V	461,97	5,04	10,33	528,63	110,17	1.633,63

Nato a Montesarchio (BN) l'11/01/57

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

TELECÓM ITALIA S.p.A.

Stefano Montanari

HR.C

Fax

17/106

Egregio Signor
Cosimo SANGIUOLO
Via Saucio 78
82010 SAN LEUCIO del SANNIO BN

28.6.2006

11560

Oggetto: **Dichiarazione**

In relazione a quanto richiesto si precisano i riferimenti normativi concernenti i sotto elencati emolumenti erogati al personale in servizio presso la soppressa Azienda di Stato per i Servizi Telefonici:

1) Compenso Annuale di Incentivazione

Art. 4 legge 873 del 22 dicembre 1980

Circolare attuativa D.P.O.A. prot. 037064088 del 7 giugno 1993

La corresponsione era annuale nel mese di giugno

2) Premio Industriale

Art. 2 legge 29 dell'11 febbraio 1970

Circolare attuativa D.c.P. AA.GG. Reparto III/II prot. 3264833 del 7 maggio 1992

La corresponsione era con cadenza mensile

Si precisa inoltre che tali emolumenti erano erogati in relazione alla effettiva presenza in servizio ed alla categoria di appartenenza del lavoratore e che gli stessi erano soggetti alle ritenute sia ai fini pensionistici che di buonuscita

Per maggior chiarezza si riepiloga di seguito la composizione della retribuzione:

EMOLUMENTI LORDI MENSILI PERCEPITI ALL'ATTO DEL PASSAGGIO NEI RUOLI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO							
Nominativo	Categoria	Stipendio €	R.I.A. €	E.D.R. €	Ind. Int. Spec. €	Premio Industriale €	Compenso Annuo Inc. Anno 1993 €
Cosimo SANGIUOLO	IV	411.70	0.00	10.33	524.86	22.29	328.27
Nato a Benevento (BN) il 15/11/63							

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

TELECOM ITALIA S.p.A.

Stefano Montanari

*Jean ...
V.O. ...
Giovanni Goussier*

6354/7
352/05
011/07
22 LUG 2009
Avv. LL / Avv.
Pensinale



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.4956 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2007, decisa all'udienza del 16.03.2009, vertente

TRA

Tangredi Michele, elettivamente domiciliato in Benevento alla p.zza
Risorgimento n.13, presso lo studio dell'Avv.M. Truppi e M.T.
Vallefuoco, che lo rappresentano e difendono giusta procura a
margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano ed elettivamente
domiciliata presso l'avvocatura provinciale al Largo Carducci

RESISTENTE

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno
concluso come da verbale d'udienza che qui si intenda integralmente
riportato e trascritto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 14.11.2007 la parte ricorrente esponeva di
essere dipendente della Provincia di Benevento, ivi transitato
mediante le procedure di mobilità previste dal D.P.C.M. n.325\88 e
dalla L.n.554\1988 dell'01.01.1994, a seguito della soppressione
dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici; che la retribuzione
percepita precedentemente all'immissione nei ruoli della Provincia
era comprensiva, quali emolumenti fissi e ricorrenti, del compenso
annuale di incentivazione o quattordicesima mensilità e del premio
industriale mensile; che inoltrava richieste di redeterminazione
economica con note del 17.01. e 08.11.2006 riscontrate
negativamente; che dalla busta paga emergeva un accredito mensile
(assegno pers.non rec.) insufficiente a coprire tale diritto; che veniva
inutilmente esperito il t.o.c..

Concludeva chiedendo accertarsi il diritto all'adeguamento della
retribuzione mediante attribuzione di un assegno "ad personam" a
titolo di compenso annuale di incentivazione e premio di esercizio per



SETTORE A.V.L. INTEGRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE	QUARTIERE CANTIERE 8672	27 LUG. 2009
---	-------------------------------	--------------

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Data: 23/07/2009
Nr. Prot. 0017321
Oggetto CAUSA TRA TANGREDI
MICHELE E PROVINCIA DI BN
Dest. Avvocatura Settore: [...]]

complessivi €21.530,00 a far data dal 18.01.2001 e fino al novembre 2007 eventualmente decurtate delle somme già percepite a tale titolo, o incrementate di quanto maturato nel corso del giudizio o delle somme maggiori o minori a determinarsi oltre rivalutazione ed interessi; dichiararsi il diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita in ragione dell'incidenza dei titoli riconosciuti, adottarsi ogni altro provvedimento ritenuto idoneo con vittoria di spese, con distrazione.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Benevento contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge ed eccependo il difetto di giurisdizione e infondatezza della domanda.

All'udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza di cui veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente dev'essere valutata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente.

Sul punto, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale intervenuta in materia, appare opportuno procedere ad un excursus. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il frazionamento delle questioni e quindi della giurisdizione "è inevitabile quando il diritto soggettivo dell'impiegato nasca direttamente dallo svolgimento del rapporto" ... "Quando invece la causa petendi dell'azione giudiziaria esercitata dall'impiegato si fonda su una situazione di fatto permanente, quale una situazione dannosa" le conclusioni sono diverse e il criterio di economia dei giudizi non trova ostacoli. "Il detto criterio d'economia, aderente all'art. 24 Cost. e idoneo ad evitare il contrasto di giudicati in ordine a pretese eguali nel contenuto, seppure differenziate ratione temporis, comporta che, ove la pretesa del dipendente abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si debba aver riguardo al momento della realizzazione del fatto dannoso e più precisamente al momento di cessazione della permanenza". Applicando tale principio, poiché quando era stata proposta la domanda giudiziaria "l'omissione, asseritamene illegittima, permaneva", la Corte ha ritenuto che la giurisdizione fosse integralmente del giudice ordinario.

Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni unite con l'ordinanza 20 giugno 2002, n. 14835 ed è stato condiviso dal Consiglio di Stato (Sez. IV, 20 settembre 2002, n. 4781).

In base al criterio interpretativo tracciato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato, pertanto, la giurisdizione è interamente del giudice ordinario.

Nella specie il comportamento dannoso lamentato dal ricorrente

attiene alla mancata corresponsione, protrattasi dal transito mediante le procedure di mobilità verso la Provincia all'attualità, del compenso annuale di incentivazione o quattordicesima mensilità e del premio industriale mensile. Detta domanda è stata circoscritta al periodo successivo al giugno 1998 e limitata, in virtù della maturata prescrizione, ai periodi successivi al 18.01.2001.

Ne consegue che siamo in presenza di un fatto dannoso permanente per il quale, in virtù dell'orientamento innanzi espresso, vigerebbe comunque la giurisdizione del G.O. ma che, in tutti i casi, per la limitazione temporale apposta alla domanda che è relativa solo ai periodi successivi al 18.01.2001, è comunque compresa nella giurisdizione del Giudice ordinario.

Ne consegue che l'eccezione dev'essere rigettata.

Quanto all'eccezione di prescrizione, come già innanzi detto, la domanda è stata limitata ai periodi in ordine ai quali la prescrizione non era ancora maturata ovvero a cinque anni prima della notifica del primo atto interruttivo (17.01.2006).

Nel merito il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, per effetto del passaggio mediante le procedure di mobilità verso la Provincia, del compenso annuale di incentivazione o quattordicesima mensilità e del premio industriale mensile, dei quali beneficiava presso l'amministrazione di provenienza ovvero l'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, lamenta cioè la violazione del divieto di reformatio in peius.

In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.

Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1576). Pertanto l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle

retribuzioni già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.

Né il caso in esame costituisce eccezione al principio generale innanzi espresso. Difatti al personale dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici che optava per la permanenza nel pubblico impiego, a sensi dell'art.4 della L.n.58 del 29.01.1992 art.4, trovavano applicazione "le procedure per la mobilità di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988 n.325 ed alla L.n.554/88.

L'art.5 del D.P.C.M. n.325 testualmente dispone che "Il personale trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione...e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento".

Sul punto l'art.7 del Decreto del Ministero della Funzione Pubblica prevede che "...il corrispondente trattamento economico avviene con l'attribuzione del nuovo livello retributivo oltre che della retribuzione individuale di anzianità costituita da ciò che il dipendente ha maturato a titolo di anzianità nelle amministrazioni di provenienza; va attribuita a titolo di retribuzione individuale la eventuale differenza fra trattamento iniziale in godimento e trattamento iniziale del nuovo livello".

Del resto parte resistente, nel costituirsi in giudizio, riconosce l'esistenza del principio del divieto di "reformatio in peius", ritenendo di avervi ottemperato garantendo il trattamento economico percepito presso l'ente di provenienza.

Ciò premesso, non vi è dubbio circa il diritto del personale proveniente da altra amministrazione a godere, presso la nuova amministrazione cui perviene con procedura di mobilità, il diritto a conservare la retribuzione già goduta anche con il riconoscimento di un assegno ad personam.

Ciò che, invece, appare in dubbio è se la parte ricorrente abbia beneficiato di tale trattamento così come la Provincia afferma nel proprio atto costitutivo. Difatti, agli atti di parte resistente, vi è la delibera della Giunta provinciale relativa all'inquadramento del ricorrente ed alla determinazione del trattamento economico. Dalla lettura della delibera emerge che al personale proveniente dall'Azienda di Stato dei Servizi Telefonici - ed in particolare al ricorrente - veniva riconosciuto un trattamento economico non inferiore rispetto a quello goduto con il riconoscimento di un assegno ad personam. Nel calcolo del trattamento retributivo venivano calcolate le voci in godimento con esclusione solo del compenso "una

tantum" a titolo di incentivazione.

Dalle note di parte ricorrente da ultimo depositate, emerge, però, un controcalcolo dal quale si evince che, nel calcolare la retribuzione complessiva in godimento presso l'amministrazione di provenienza, la Provincia non calcolava né il Premio Ind. né il compenso annuale, pervenendo alla determinazione della retribuzione complessiva in misura inferiore a quella effettivamente in godimento. Trattandosi di somme delle quali il ricorrente non godeva una tantum, ma facenti parte stabilmente della retribuzione in godimento, appare evidente che la Provincia, per tutto quanto sopra esposto, doveva calcolarle onde individuare la retribuzione complessiva in godimento e riconoscerle nella determinazione della nuova retribuzione. Né le nuove circostanze articolate all'odierna udienza appiono influenti, trattandosi di argomenti uovi oltre che del tutto ininfluenti ed opinabili.

Da ciò consegue la domanda dev'essere accolta con conseguente riconoscimento in capo al ricorrente del diritto ad ottenere un assegno ad personam a copertura dei diversi importi percepiti nell'amministrazione di provenienza oltre interessi dalla maturazione delle singole poste al soddisfo. Dal riconoscimento di tale importo, consegue, altresì, il ricalcolo dell'indennità di buonuscita che va rideterminata tenendo conto della maggior retribuzione percepita oltre interessi al soddisfo.

Per il principio della soccombenza, la Provincia dev'essere condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo e ridotte tenuto conto della serialità della controversia.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Tangredi Michele in data 14.11.2007 nei confronti della Provincia di Benevento, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto a percepire un assegno ad personam per complessivi €21.530,00 che copra la maggiore retribuzione percepita nell'amministrazione di provenienza a titolo di compenso annuale di incentivazione e premio di esercizio oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;*
- 2) Dichiara il diritto al ricalcolo della indennità di buonuscita tenendo conto delle maggiori somme da percepire a titolo di compenso annuale di incentivazione e premio di esercizio oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;*
- 3) Condanna la Provincia al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €800 di cui €300 per onorari oltre rimb.forf., IVA e*

CAP, con distrazione.

Così deciso in Benevento il 16.03.2009

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiariotti)

CCM

DEPOSITATI IN UDIENZA

Benevento, 16.3.09

IL CANCELLIERE

Rilasciata copia con formula esecutiva
all'Avv. N. Truppa - N.P. Belliacqua
il 24.3.09
IL CANCELLIERE

Il Giudice del lavoro,
con ordinanze in data 22.6.09,
ha disposto la esecuzione delle suddette
sentenze nel senso che:
alle pag. 5 e 63, dopo l'imposta,
va aggiunto l'inciso "determinato fino
al novembre 2007".

Il Cancelliere
CORSO ...

[Signature]

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Chiariotti


RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli avv.ti Michele Truppi e Maria Teresa Vallefucio, nella qualità come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ove per la carica risiedo ho notificato l'atto che precede alla PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori, ivi consegnandone copia conforme a mani

a mani del Presidente e legale rappresentante p.t.

22 LUG. 2009

UFFICIO
UNICO



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero della Legge. Comandante in capo gli Ufficiali Carabinieri
e il loro stato maggiore. Il presente decreto ha lo scopo di
dare esecuzione all'articolo 10 della Legge n. 100 del 29
maggio 1948, concernente la riforma dell'ordinamento
della magistratura. Il presente decreto ha lo scopo di
dare esecuzione all'articolo 10 della Legge n. 100 del 29
maggio 1948, concernente la riforma dell'ordinamento
della magistratura.

15.7.91

5.30

Il Capo del Tribunale all'originale
Il M. U. della Procura
L. P. A. T. R. S. V. Vallo
L. P. A. T. R. S. V. Vallo
L. P. A. T. R. S. V. Vallo

Sc. Personale

PROVINCIA DI BENEVENTO
- 5 LUG 2009

A.A. L.L. / Avv.
Personale



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti
ha emesso la seguente

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0015955
Data 06/07/2009
Oggetto SENTENZA TRA IARUSSO
FRANCO PROVINCIA DI BN
Dest. Avvocatura Settore; [...]

SENTENZA

nella causa iscritta al n.4954 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2007, decisa all'udienza del 16.03.2009, vertente

TRA

Iarusso Franco, elettivamente domiciliato in Benevento alla p.zza
Risorgimento n.13, presso lo studio dell'Avv.M. Truppi e M.T.
Vallefuoco, che lo rappresentano e difendono giusta procura a
margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano ed elettivamente
domiciliata presso l'avvocatura provinciale al Largo Carducci

RESISTENTE

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno
concluso come da verbale d'udienza che qui si intenda integralmente
riportato e trascritto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 14.11.2007 la parte ricorrente esponeva di
essere dipendente della Provincia di Benevento, ivi transitato
mediante le procedure di mobilità previste dal D.P.C.M. n.325\88 e
dalla L.n.554\1988 dell'01.01.1994, a seguito della soppressione
dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici; che la retribuzione
percepita precedentemente all'immissione nei ruoli della Provincia
era comprensiva, quali emolumenti fissi e ricorrenti, del compenso
annuale di incentivazione o quattordicesima mensilità e del premio
industriale mensile; che inoltrava richieste di redeterminazione
economica con note del 17.01. e 08.11.2006 riscontrate
negativamente; che dalla busta paga emergeva un accredito mensile
(assegno pers.non rec.); che veniva inutilmente esperito il t.o.c..

Concludeva chiedendo accertarsi il diritto all'adeguamento della
retribuzione mediante attribuzione di un assegno "ad personam" a
titolo di compenso annuale di incentivazione e premio di esercizio per
complessivi €15.120,00 a far data dal 18.01.2001 e fino al novembre

13735
013735

SETTORE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE	PROVINCIA DI BENEVENTO
n. 7828	7 LUG 2009

2007 eventualmente decurtate delle somme già percepite a tale titolo, o incrementate di quanto maturato nel corso del giudizio o delle somme maggiori o minori a determinarsi oltre rivalutazione ed interessi; dichiararsi il diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita in ragione dell'incidenza dei titoli riconosciuti, adottarsi ogni altro provvedimento ritenuto idoneo con vittoria di spese, con distrazione.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Benevento contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge ed eccependo il difetto di giurisdizione e infondatezza della domanda.

All'udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza di cui veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente dev'essere valutata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente.

Sul punto, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale intervenuta in materia, appare opportuno procedere ad un excursus. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il frazionamento delle questioni e quindi della giurisdizione "è inevitabile quando il diritto soggettivo dell'impiegato nasca direttamente dallo svolgimento del rapporto" ... "Quando invece la causa petendi dell'azione giudiziaria esercitata dall'impiegato si fondi su una situazione di fatto permanente, quale una situazione dannosa" le conclusioni sono diverse e il criterio di economia dei giudizi non trova ostacoli. "Il detto criterio d'economia, aderente all'art. 24 Cost. e idoneo ad evitare il contrasto di giudicati in ordine a pretese eguali nel contenuto, seppure differenziate ratione temporis, comporta che, ove la pretesa del dipendente abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si debba aver riguardo al momento della realizzazione del fatto dannoso e più precisamente al momento di cessazione della permanenza". Applicando tale principio, poiché quando era stata proposta la domanda giudiziaria "l'omissione, asseritamene illegittima, permaneva", la Corte ha ritenuto che la giurisdizione fosse integralmente del giudice ordinario.

Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni unite con l'ordinanza 20 giugno 2002, n. 14835 ed è stato condiviso dal Consiglio di Stato (Sez. IV, 20 settembre 2002, n. 4781).

In base al criterio interpretativo tracciato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato, pertanto, la giurisdizione è interamente del giudice ordinario.

Nella specie il comportamento dannoso lamentato dal ricorrente attiene alla mancata corresponsione, protrattasi dal transito mediante

nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.

Né il caso in esame costituisce eccezione al principio generale innanzi espresso. Difatti al personale dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici che optava per la permanenza nel pubblico impiego, a sensi dell'art.4 della L.n.58 del 29.01.1992 art.4, trovavano applicazione "le procedure per la mobilità di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988 n.325 ed alla L.n.554\88.

L'art.5 del D.P.C.M. n.325 testualmente dispone che "Il personale trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione...e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento".

Sul punto l'art.7 del Decreto del Ministero della Funzione Pubblica prevede che "...il corrispondente trattamento economico avviene con l'attribuzione del nuovo livello retributivo oltre che della retribuzione individuale di anzianità costituita da ciò che il dipendente ha maturato a titolo di anzianità nelle amministrazioni di provenienza; va attribuita a titolo di retribuzione individuale la eventuale differenza fra trattamento iniziale in godimento e trattamento iniziale del nuovo livello".

Del resto parte resistente, nel costituirsi in giudizio, riconosce l'esistenza del principio del divieto di "reformatio in peius", ritenendo di avervi ottemperato garantendo il trattamento economico percepito presso l'ente di provenienza.

Ciò premesso, non vi è dubbio circa il diritto del personale proveniente da altra amministrazione a godere, presso la nuova amministrazione cui perviene con procedura di mobilità, il diritto a conservare la retribuzione già goduta anche con il riconoscimento di un assegno ad personam.

Ciò che, invece, appare in dubbio è se la parte ricorrente abbia beneficiato di tale trattamento così come la Provincia afferma nel proprio atto costitutivo. Difatti, agli atti di parte resistente, vi è la delibera della Giunta provinciale relativa all'inquadramento del ricorrente ed alla determinazione del trattamento economico. Dalla lettura della delibera emerge che al personale proveniente dall'Azienda di Stato dei Servizi Telefonici - ed in particolare al ricorrente- veniva riconosciuto un trattamento economico non inferiore rispetto a quello goduto con il riconoscimento di un assegno ad personam. Nel calcolo del trattamento retributivo venivano calcolate le voci in godimento con esclusione solo del compenso "una tantum" a titolo di incentivazione.

Dalle note di parte ricorrente da ultimo depositate, emerge, però, un controcalcolo dal quale si evince che, nel calcolare la retribuzione complessiva in godimento presso l'amministrazione di provenienza, la Provincia non calcolava né il Premio Ind. né il compenso annuale, pervenendo alla determinazione della retribuzione complessiva in misura inferiore a quella effettivamente in godimento. Trattandosi di somme delle quali il ricorrente non godeva una tantum, ma facenti parte stabilmente della retribuzione in godimento, appare evidente che la Provincia, per tutto quanto sopra esposto, doveva calcolarle onde individuare la retribuzione complessiva in godimento e riconoscerle nella determinazione della nuova retribuzione. Né le nuove circostanze articolate all'odierna udienza appaiono influenti, trattandosi di argomenti uovi oltre che del tutto ininfluenti ed opinabili.

Da ciò consegue la domanda dev'essere accolta con conseguente riconoscimento in capo al ricorrente del diritto ad ottenere un assegno ad personam a copertura dei diversi importi percepiti nell'amministrazione di provenienza oltre interessi dalla maturazione delle singole poste al soddisfo. Dal riconoscimento di tale importo, consegue, altresì, il ricalcolo dell'indennità di buonuscita che va rideterminata tenendo conto della maggior retribuzione percepita oltre interessi al soddisfo.

Per il principio della soccombenza, la Provincia dev'essere condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo e ridotte tenuto conto della serialità della controversia.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Iarusso Franco in data 14.11.2007 nei confronti della Provincia di Benevento, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto a percepire un assegno ad personam per complessivi €15.120,00 che copra la maggiore retribuzione percepita nell'amministrazione di provenienza a titolo di compenso annuale di incentivazione e premio di esercizio oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
- 2) Dichiara il diritto al ricalcolo della indennità di buonuscita tenendo conto delle maggiori somme da percepire a titolo di compenso annuale di incentivazione e premio di esercizio oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
- 3) Condanna la Provincia al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €800 di cui €300 per onorari oltre rimb.forf., IVA e CAP, con distrazione.

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli avv.ti Michele Truppi e Maria Teresa Vallefuoco, in proprio come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ove per la carica risiedo ho notificato la suesesa sentenza a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori, ivi consegnandone copia conforme a mani di

a mani dell'impiegata **SFORZA ROSANNA**
incaricata alla ricezione atti t.o.

03 LUG. 2008

Tribunale di Benevento
UFFICIALE GIUDIZIARIO B/O
PASQUALE M. MICHELE

Lin. 6-01

578

~~Office copy~~

~~R. S. Smith, M. I. Villafraña, M. J. Villafraña~~

~~July 10, 1954~~



COPIA IV.

Studio Associato Avvocati
Michele Truppi - Giovanni Papa
Maria Teresa Vallefuoco - Vincenzo Vallefuoco
Piazza Risorgimento n. 13 - 32100 Benevento
Tel e Fax 0824.63852
email studioavvocati@tin.it

4953/09
388/09
6010/09

PROVINCIA DI BENEVENTO
- 3 LUG 2009

AA. LL. / Avv.
P. Catalano



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.4953 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2007, decisa all'udienza del 16.03.2009, vertente

TRA

De Piano Nicola, elettivamente domiciliato in Benevento alla p.zza
Risorgimento n.13, presso lo studio dell'Avv.M. Truppi e M.T.
Vallefuoco, che lo rappresentano e difendono giusta procura a
margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano ed elettivamente
domiciliata presso l'avvocatura provinciale al Largo Carducci

RESISTENTE

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno
concluso come da verbale d'udienza che qui si intenda integralmente
riportato e trascritto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 14.11.2007 la parte ricorrente esponeva di
essere dipendente della Provincia di Benevento, ivi transitato
mediante le procedure di mobilità previste dal D.P.C.M. n.325\88 e
dalla L.n.554\1988 dell'01.01.1994, a seguito della soppressione
dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici; che la retribuzione
percepita precedentemente all'immissione nei ruoli della Provincia
era comprensiva, quali emolumenti fissi e ricorrenti, del compenso
annuale di incentivazione o quattordicesima mensilità e del premio
industriale mensile; che inoltrava richieste di redeterminazione
economica con note del 17.01. e 08.11.2006 riscontrate
negativamente; che dalla busta paga emergeva un accredito mensile
di €16,139 (assegno pers.non rec.); che veniva inutilmente esperito il
t.o.c..

Concludeva chiedendo accertarsi il diritto all'adeguamento della
retribuzione mediante attribuzione di un assegno "ad personam" a
titolo di compenso annuale di incentivazione e premio di esercizio per

SETTORE FALLI, E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE	Protocollato	7826	7 LUG 2009
---	--------------	------	------------

013733

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registrazione Protocollo Entrata
Data 06/07/2009
Nr Prot 0015958
Oggetto SENTENZA DE PIANO NICOLA
Dest. Avvocatura Settore: [...]

complessivi €18.540,00 a far data dal 18.01.2001 e fino al novembre 2007 eventualmente decurtate delle somme già percepite a tale titolo, o incrementate di quanto maturato nel corso del giudizio o delle somme maggiori o minori a determinarsi oltre rivalutazione ed interessi; dichiararsi il diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita in ragione dell'incidenza dei titoli riconosciuti, adottarsi ogni altro provvedimento ritenuto idoneo con vittoria di spese, con distrazione.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Benevento contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge ed eccependo il difetto di giurisdizione e infondatezza della domanda. All'udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza di cui veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente dev'essere valutata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente.

Sul punto, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale intervenuta in materia, appare opportuno procedere ad un excursus. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il frazionamento delle questioni e quindi della giurisdizione "è inevitabile quando il diritto soggettivo dell'impiegato nasca direttamente dallo svolgimento del rapporto" ... "Quando invece la causa petendi dell'azione giudiziaria esercitata dall'impiegato si fondi su una situazione di fatto permanente, quale una situazione dannosa" le conclusioni sono diverse e il criterio di economia dei giudizi non trova ostacoli. "Il detto criterio d'economia, aderente all'art. 24 Cost. e idoneo ad evitare il contrasto di giudicati in ordine a pretese eguali nel contenuto, seppure differenziate ratione temporis, comporta che, ove la pretesa del dipendente abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si debba aver riguardo al momento della realizzazione del fatto dannoso e più precisamente al momento di cessazione della permanenza". Applicando tale principio, poiché quando era stata proposta la domanda giudiziaria "l'omissione, asseritamene illegittima, permaneva", la Corte ha ritenuto che la giurisdizione fosse integralmente del giudice ordinario.

Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni unite con l'ordinanza 20 giugno 2002, n. 14835 ed è stato condiviso dal Consiglio di Stato (Sez. IV, 20 settembre 2002, n. 4781).

In base al criterio interpretativo tracciato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato, pertanto, la giurisdizione è interamente del giudice ordinario.

Nella specie il comportamento dannoso lamentato dal ricorrente

attiene alla mancata corresponsione, protrattasi dal transito mediante le procedure di mobilità verso la Provincia all'attualità, del compenso annuale di incentivazione o quattordicesima mensilità e del premio industriale mensile. Detta domanda è stata circoscritta al periodo successivo al giugno 1998 e limitata, in virtù della maturata prescrizione, ai periodi successivi al 18.01.2001.

Ne consegue che siamo in presenza di un fatto dannoso permanente per il quale, in virtù dell'orientamento innanzi espresso, vigerebbe comunque la giurisdizione del G.O. ma che, in tutti i casi, per la limitazione temporale apposta alla domanda che è relativa solo ai periodi successivi al 18.01.2001, è comunque compresa nella giurisdizione del Giudice ordinario.

Ne consegue che l'eccezione dev'essere rigettata.

Quanto all'eccezione di prescrizione, come già innanzi detto, la domanda è stata limitata ai periodi in ordine ai quali la prescrizione non era ancora maturata ovvero a cinque anni prima della notifica del primo atto interruttivo (17.01.2006).

Nel merito il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, per effetto del passaggio mediante le procedure di mobilità verso la Provincia, del compenso annuale di incentivazione o quattordicesima mensilità e del premio industriale mensile, dei quali beneficiava presso l'amministrazione di provenienza ovvero l'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, lamenta cioè la violazione del divieto di reformatio in peius.

In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.

Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1576). Pertanto l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle

retribuzioni già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.

Né il caso in esame costituisce eccezione al principio generale innanzi espresso. Difatti al personale dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici che optava per la permanenza nel pubblico impiego, a sensi dell'art.4 della L.n.58 del 29.01.1992 art.4, trovavano applicazione "le procedure per la mobilità di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988 n.325 ed alla L.n.554\88.

L'art.5 del D.P.C.M. n.325 testualmente dispone che "Il personale trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione...e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento".

Sul punto l'art.7 del Decreto del Ministero della Funzione Pubblica prevede che "...il corrispondente trattamento economico avviene con l'attribuzione del nuovo livello retributivo oltre che della retribuzione individuale di anzianità costituita da ciò che il dipendente ha maturato a titolo di anzianità nelle amministrazioni di provenienza; va attribuita a titolo di retribuzione individuale la eventuale differenza fra trattamento iniziale in godimento e trattamento iniziale del nuovo livello".

Del resto parte resistente, nel costituirsi in giudizio, riconosce l'esistenza del principio del divieto di "reformatio in peius", ritenendo di avervi ottemperato garantendo il trattamento economico percepito presso l'ente di provenienza.

Ciò premesso, non vi è dubbio circa il diritto del personale proveniente da altra amministrazione a godere, presso la nuova amministrazione cui perviene con procedura di mobilità, il diritto a conservare la retribuzione già goduta anche con il riconoscimento di un assegno ad personam.

Ciò che, invece, appare in dubbio è se la parte ricorrente abbia beneficiato di tale trattamento così come la Provincia afferma nel proprio atto costitutivo. Difatti, agli atti di parte resistente, vi è la delibera della Giunta provinciale relativa all'inquadramento del ricorrente ed alla determinazione del trattamento economico. Dalla lettura della delibera emerge che al personale proveniente dall'Azienda di Stato dei Servizi Telefonici - ed in particolare al ricorrente - veniva riconosciuto un trattamento economico non inferiore rispetto a quello goduto con il riconoscimento di un assegno ad personam. Nel calcolo del trattamento retributivo venivano calcolate le voci in godimento con esclusione solo del compenso "una

tantum" a titolo di incentivazione.

Dalle note di parte ricorrente da ultimo depositate, emerge, però, un controcalcolo dal quale si evince che, nel calcolare la retribuzione complessiva in godimento presso l'amministrazione di provenienza, la Provincia non calcolava né il Premio Ind. né il compenso annuale, pervenendo alla determinazione della retribuzione complessiva in misura inferiore a quella effettivamente in godimento. Trattandosi di somme delle quali il ricorrente non godeva una tantum, ma facenti parte stabilmente della retribuzione in godimento, appare evidente che la Provincia, per tutto quanto sopra esposto, doveva calcolarle onde individuare la retribuzione complessiva in godimento e riconoscerle nella determinazione della nuova retribuzione. Né le nuove circostanze articolate all'odierna udienza appaiono influenti, trattandosi di argomenti uovi oltre che del tutto ininfluenti ed opinabili.

Da ciò consegue la domanda dev'essere accolta con conseguente riconoscimento in capo al ricorrente del diritto ad ottenere un assegno ad personam a copertura dei diversi importi percepiti nell'amministrazione di provenienza oltre interessi dalla maturazione delle singole poste al soddisfo. Dal riconoscimento di tale importo, consegue, altresì, il ricalcolo dell'indennità di buonuscita che va rideterminata tenendo conto della maggior retribuzione percepita oltre interessi al soddisfo.

Per il principio della soccombenza, la Provincia dev'essere condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo e ridotte tenuto conto della serialità della controversia.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da De Piano Nicola in data 14.11.2007 nei confronti della Provincia di Benevento, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto a percepire un assegno ad personam per complessivi €18.540,00 che copra la maggiore retribuzione percepita nell'amministrazione di provenienza a titolo di compenso annuale di incentivazione e premio di esercizio oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;*
- 2) Dichiara il diritto al ricalcolo della indennità di buonuscita tenendo conto delle maggiori somme da percepire a titolo di compenso annuale di incentivazione e premio di esercizio oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;*
- 3) Condanna la Provincia al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €800 di cui €300 per onorari oltre rimb.forf., IVA e*

CAP, con distrazione.
Così deciso in Benevento il 16.03.2009
Il Giudice
(Dott.ssa Claudia Chiarriotti)

ccw

DEPOSITATI IN UDIENZA
16.3.09

Benevento, IL CANCELLIERE

*Il presente copia con l'originale
di N. 1000/09
di N. 2000/09
di N. 3000/09
di N. 4000/09
di N. 5000/09
di N. 6000/09
di N. 7000/09
di N. 8000/09
di N. 9000/09
di N. 10000/09*



Annotazione:

Il G. d. L. con provvedimento pronunciato e seguito
dell'udienza del 20/6/2009, fissato su istanza di
parte ricorrente, dispone la concessione dell'errore
materiale nella sentenza n° *ccw* nel senso che
alla pag. n° rigo 33, dopo l'importo, va aggiunto
l'ibido "determinato fino al novembre 2007".

Benevento, 23 GIU. 2009

Il Funzionario di Presidenza
dott. Gianluigi Scenna

[Signature]

REDAZIONE

...ione della ...
...no rchivato ...
...nibile ...
...sione legittima ...

... ..
... ..

... ..

V10

~~...~~

... ..
... ..
... ..



RELATA DI NOTIFICA


Ad istanza degli avv.ti Michele Truppi e Maria Teresa Vallefuoco, in proprio come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ove per la carica risiedo ho notificato la suesesa sentenza a:


- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori, ivi consegnandone copia conforme a mani di

a mani dell'impiegata **SPAZIA ROSAMINA**
incaricata alla ricezione di U. U.

03 LUG. 2009

Tribunale di Benevento
UFFICIALE GIUDIZIARIO B/S
PASQUALE DE MICHELE





REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.4952 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2007, decisa all'udienza del 16.03.2009, vertente

TRA

Capobianco Marcello, elettivamente domiciliato in Benevento all'
p.zza Risorgimento n.13, presso lo studio dell'Avv.M. Truppi e M.T
Vallefuooco, che lo rappresentano e difendono giusta procura a
margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano ed elettivamente
domiciliata presso l'avvocatura provinciale al Largo Carducci

RESISTENTE

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno
concluso come da verbale d'udienza che qui si intenda integralmente
riportato e trascritto


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 14.11.2007 la parte ricorrente esponeva di
essere dipendente della Provincia di Benevento, ivi transitato
mediante le procedure di mobilità previste dal D.P.C.M. n.325\88 e
dalla L.n.554\1988 dell'01.01.1994, a seguito della soppressione
dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici; che la retribuzione
percepita precedentemente all'immissione nei ruoli della Provincia
era comprensiva, quali emolumenti fissi e ricorrenti, del compenso
annuale di incentivazione o quattordicesima mensilità e del premio
industriale mensile; che inoltrava richieste di redeterminazione
economica con note del 17.01. e 08.11.2006 riscontrate
negativamente; che dalla busta paga emergeva un accredito mensile
(assegno pers.non rec.) insufficiente a coprire tale diritto; che veniva
inutilmente esperito il t.o.c..

Concludeva chiedendo accertarsi il diritto all'adeguamento della
retribuzione mediante attribuzione di un assegno "ad personam" a
titolo di compenso annuale di incentivazione e premio di esercizio per

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
N. Prot. 0015959
Data 06/07/2009
Oggetto CAUSA TRA CAPOBIANCO
MARCELLO E PROVINCIA
Dest. Avvocatura Settore: [...] 1

013737



complessivi €20.722,00 a far data dal 18.01.2001 e fino al novembre 2007 eventualmente decurtate delle somme già percepite a tale titolo, o incrementate di quanto maturato nel corso del giudizio o delle somme maggiori o minori a determinarsi oltre rivalutazione ed interessi; dichiararsi il diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita in ragione dell'incidenza dei titoli riconosciuti, adottarsi ogni altro provvedimento ritenuto idoneo con vittoria di spese, con distrazione.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Benevento contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge ed eccependo il difetto di giurisdizione e infondatezza della domanda.

All'udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza di cui veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente dev'essere valutata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente.

Sul punto, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale intervenuta in materia, appare opportuno procedere ad un excursus. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il frazionamento delle questioni e quindi della giurisdizione "è inevitabile quando il diritto soggettivo dell'impiegato nasca direttamente dallo svolgimento del rapporto" ... "Quando invece la causa petendi dell'azione giudiziaria esercitata dall'impiegato si fondi su una situazione di fatto permanente, quale una situazione dannosa" le conclusioni sono diverse e il criterio di economia dei giudizi non trova ostacoli. "Il detto criterio d'economia, aderente all'art. 24 Cost. e idoneo ad evitare il contrasto di giudicati in ordine a pretese eguali nel contenuto, seppure differenziate ratione temporis, comporta che, ove la pretesa del dipendente abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si debba aver riguardo al momento della realizzazione del fatto dannoso e più precisamente al momento di cessazione della permanenza". Applicando tale principio, poiché quando era stata proposta la domanda giudiziaria "l'omissione, asseritamene illegittima, permaneva", la Corte ha ritenuto che la giurisdizione fosse integralmente del giudice ordinario.

Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni unite con l'ordinanza 20 giugno 2002, n. 14835 ed è stato condiviso dal Consiglio di Stato (Sez. IV, 20 settembre 2002, n. 4781).

In base al criterio interpretativo tracciato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato, pertanto, la giurisdizione è interamente del giudice ordinario.

Nella specie il comportamento dannoso lamentato dal ricorrente

attiene alla mancata corresponsione, protrattasi dal transito mediante le procedure di mobilità verso la Provincia all'attualità, del compenso annuale di incentivazione o quattordicesima mensilità e del premio industriale mensile. Detta domanda è stata circoscritta al periodo successivo al giugno 1998 e limitata, in virtù della maturata prescrizione, ai periodi successivi al 18.01.2001.

Ne consegue che siamo in presenza di un fatto dannoso permanente per il quale, in virtù dell'orientamento innanzi espresso, vigerebbe comunque la giurisdizione del G.O. ma che, in tutti i casi, per la limitazione temporale apposta alla domanda che è relativa solo ai periodi successivi al 18.01.2001, è comunque compresa nella giurisdizione del Giudice ordinario.

Ne consegue che l'eccezione dev'essere rigettata.

Quanto all'eccezione di prescrizione, come già innanzi detto, la domanda è stata limitata ai periodi in ordine ai quali la prescrizione non era ancora maturata ovvero a cinque anni prima della notifica del primo atto interruttivo (17.01.2006).

Nel merito il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, per effetto del passaggio mediante le procedure di mobilità verso la Provincia, del compenso annuale di incentivazione o quattordicesima mensilità e del premio industriale mensile, dei quali beneficiava presso l'amministrazione di provenienza ovvero l'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, lamenta cioè la violazione del divieto di reformatio in peius.

In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.

Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1576). Pertanto l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle

retribuzioni già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.

Né il caso in esame costituisce eccezione al principio generale innanzi espresso. Difatti al personale dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici che optava per la permanenza nel pubblico impiego, a sensi dell'art.4 della L.n.58 del 29.01.1992 art.4, trovavano applicazione "le procedure per la mobilità di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988 n.325 ed alla L.n.554\88.

L'art.5 del D.P.C.M. n.325 testualmente dispone che "Il personale trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione...e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento".

Sul punto l'art.7 del Decreto del Ministero della Funzione Pubblica prevede che "...il corrispondente trattamento economico avviene con l'attribuzione del nuovo livello retributivo oltre che della retribuzione individuale di anzianità costituita da ciò che il dipendente ha maturato a titolo di anzianità nelle amministrazioni di provenienza; va attribuita a titolo di retribuzione individuale la eventuale differenza fra trattamento iniziale in godimento e trattamento iniziale del nuovo livello".

Del resto parte resistente, nel costituirsi in giudizio, riconosce l'esistenza del principio del divieto di "reformatio in peius", ritenendo di avervi ottemperato garantendo il trattamento economico percepito presso l'ente di provenienza.

Ciò premesso, non vi è dubbio circa il diritto del personale proveniente da altra amministrazione a godere, presso la nuova amministrazione cui perviene con procedura di mobilità, il diritto a conservare la retribuzione già goduta anche con il riconoscimento di un assegno ad personam.

Ciò che, invece, appare in dubbio è se la parte ricorrente abbia beneficiato di tale trattamento così come la Provincia afferma nel proprio atto costitutivo. Difatti, agli atti di parte resistente, vi è la delibera della Giunta provinciale relativa all'inquadramento del ricorrente ed alla determinazione del trattamento economico. Dalla lettura della delibera emerge che al personale proveniente dall'Azienda di Stato dei Servizi Telefonici - ed in particolare al ricorrente - veniva riconosciuto un trattamento economico non inferiore rispetto a quello goduto con il riconoscimento di un assegno ad personam. Nel calcolo del trattamento retributivo venivano calcolate le voci in godimento con esclusione solo del compenso "una

tantum" a titolo di incentivazione.

Dalle note di parte ricorrente da ultimo depositate, emerge, però, un controcalcolo dal quale si evince che, nel calcolare la retribuzione complessiva in godimento presso l'amministrazione di provenienza, la Provincia non calcolava né il Premio Ind. né il compenso annuale, pervenendo alla determinazione della retribuzione complessiva in misura inferiore a quella effettivamente in godimento. Trattandosi di somme delle quali il ricorrente non godeva una tantum, ma facenti parte stabilmente della retribuzione in godimento, appare evidente che la Provincia, per tutto quanto sopra esposto, doveva calcolarle onde individuare la retribuzione complessiva in godimento e riconoscerle nella determinazione della nuova retribuzione. Né le nuove circostanze articolate all'odierna udienza appiono influenti, trattandosi di argomenti uovi oltre che del tutto ininfluenti ed opinabili.

Da ciò consegue la domanda dev'essere accolta con conseguente riconoscimento in capo al ricorrente del diritto ad ottenere un assegno ad personam a copertura dei diversi importi percepiti nell'amministrazione di provenienza oltre interessi dalla maturazione delle singole poste al soddisfo. Dal riconoscimento di tale importo, consegue, altresì, il ricalcolo dell'indennità di buonuscita che va rideterminata tenendo conto della maggior retribuzione percepita oltre interessi al soddisfo.

Per il principio della soccombenza, la Provincia dev'essere condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo e ridotte tenuto conto della serialità della controversia.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Capobianco Marcello in data 14.11.2007 nei confronti della Provincia di Benevento, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto a percepire un assegno ad personam per complessivi €20.722,00 che copra la maggiore retribuzione percepita nell'amministrazione di provenienza a titolo di compenso annuale di incentivazione e premio di esercizio oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;*
- 2) Dichiara il diritto al ricalcolo della indennità di buonuscita tenendo conto delle maggiori somme da percepire a titolo di compenso annuale di incentivazione e premio di esercizio oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;*
- 3) Condanna la Provincia al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €800 di cui €300 per onorari oltre rimb.forf., IVA e*

1. *[Faint, illegible text]*
2. *[Faint, illegible text]*
3. *[Faint, illegible text]*
4. *[Faint, illegible text]*
5. *[Faint, illegible text]*
6. *[Faint, illegible text]*
7. *[Faint, illegible text]*
8. *[Faint, illegible text]*
9. *[Faint, illegible text]*
10. *[Faint, illegible text]*

24.6.94

1. COLLABORAZIONE

776

~~Il sottoscritto *[Signature]*
e si incarica di *[illegible]* a richiesta
dell'Avv. *[Signature]*
Biscevento, il 24.6.94
a collaborare di *[illegible]*~~



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli avv.ti Michele Truppi e Maria Teresa Valle-
fuoco, in proprio come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale
Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche
presso il Tribunale di Benevento, ove per la carica risiedo ho
notificato la suestesa sentenza a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente
e legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica in Benevento alla
Piazza Castello - Rocca dei Rettori, ivi consegnandone copia
conforme a mani di ~~a mani dell'impiegata SPONTE ROSSANA~~
incaricata alla ricezione atti.

03 LUG. 2009

Tribunale di Benevento
UFFICIALE GIUDIZIARIO
PASQUALE MONTONELE

COPIA I.P.

4957/07
533/09
6010/09

PROVINCIA DI BENEVENTO
- 3 LUG 2009



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.4957 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2007, decisa all'udienza del 16.03.2009, vertente

TRA

Vessichelli Arturo, elettivamente domiciliato in Benevento alla p.zza
Risorgimento n.13, presso lo studio dell'Avv.M. Truppi e M.T.
Vallefucio, che lo rappresentano e difendono giusta procura a
margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano ed elettivamente
domiciliata presso l'avvocatura provinciale al Largo Carducci

RESISTENTE

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno
concluso come da verbale d'udienza che qui si intenda integralmente
riportato e trascritto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 14.11.2007 la parte ricorrente esponeva di
essere dipendente della Provincia di Benevento, ivi transitato
mediante le procedure di mobilità previste dal D.P.C.M. n.325\88 e
dalla L.n.554\1988 dell'01.01.1994, a seguito della soppressione
dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici; che la retribuzione
percepita precedentemente all'immissione nei ruoli della Provincia
era comprensiva, quali emolumenti fissi e ricorrenti, del compenso
annuale di incentivazione o quattordicesima mensilità e del premio
industriale mensile; che inoltrava richieste di redeterminazione
economica con note del 17.01. e 08.11.2006 riscontrate
negativamente; che dalla busta paga emergeva un accredito mensile
(assegno pers.non rec.) insufficiente a coprire tale diritto; che veniva
inutilmente esperito il t.o.c..

Concludeva chiedendo accertarsi il diritto all'adeguamento della
retribuzione mediante attribuzione di un assegno "ad personam" a
titolo di compenso annuale di incentivazione e premio di esercizio per

Provincia di Benevento
A.O. Prof. Generale
Registro Protocollo Entrata Data 06/07/2009
Nr. Prot. 0015954
Oggetto CAUSA TRA VESSICHELLI
ARTURO E PROVINCIA DI BN
Dest. Avvocatura Settore: [...]

013734

SEYTORIALE
E ORGANIZZAZIONE
DEL PERSONALE
Protocollo interno
n. 7828
E 7 LUG. 2009

complessivi €13.078,73 a far data dal 18.01.2001 e fino al novembre 2007 eventualmente decurtate delle somme già percepite a tale titolo, o incrementate di quanto maturato nel corso del giudizio o delle somme maggiori o minori a determinarsi oltre rivalutazione ed interessi; dichiararsi il diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita in ragione dell'incidenza dei titoli riconosciuti, adottarsi ogni altro provvedimento ritenuto idoneo con vittoria di spese, con distrazione.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Benevento contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge ed eccependo il difetto di giurisdizione e infondatezza della domanda.

All'udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza di cui veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente dev'essere valutata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente.

Sul punto, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale intervenuta in materia, appare opportuno procedere ad un excursus. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il frazionamento delle questioni e quindi della giurisdizione "è inevitabile quando il diritto soggettivo dell'impiegato nasca direttamente dallo svolgimento del rapporto" ... "Quando invece la causa petendi dell'azione giudiziaria esercitata dall'impiegato si fondi su una situazione di fatto permanente, quale una situazione dannosa" le conclusioni sono diverse e il criterio di economia dei giudizi non trova ostacoli. "Il detto criterio d'economia, aderente all'art. 24 Cost. e idoneo ad evitare il contrasto di giudicati in ordine a pretese eguali nel contenuto, seppure differenziate ratione temporis, comporta che, ove la pretesa del dipendente abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si debba aver riguardo al momento della realizzazione del fatto dannoso e più precisamente al momento di cessazione della permanenza". Applicando tale principio, poiché quando era stata proposta la domanda giudiziaria "l'omissione, asseritamene illegittima, permaneva", la Corte ha ritenuto che la giurisdizione fosse integralmente del giudice ordinario.

Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni unite con l'ordinanza 20 giugno 2002, n. 14835 ed è stato condiviso dal Consiglio di Stato (Sez. IV, 20 settembre 2002, n. 4781).

In base al criterio interpretativo tracciato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato, pertanto, la giurisdizione è interamente del giudice ordinario.

Nella specie il comportamento dannoso lamentato dal ricorrente

attiene alla mancata corresponsione, protrattasi dal transito mediante le procedure di mobilità verso la Provincia all'attualità, del compenso annuale di incentivazione o quattordicesima mensilità e del premio industriale mensile. Detta domanda è stata circoscritta al periodo successivo al giugno 1998 e limitata, in virtù della maturata prescrizione, ai periodi successivi al 18.01.2001.

Ne consegue che siamo in presenza di un fatto dannoso permanente per il quale, in virtù dell'orientamento innanzi espresso, vigerebbe comunque la giurisdizione del G.O. ma che, in tutti i casi, per la limitazione temporale apposta alla domanda che è relativa solo ai periodi successivi al 18.01.2001, è comunque compresa nella giurisdizione del Giudice ordinario.

Ne consegue che l'eccezione dev'essere rigettata.

Quanto all'eccezione di prescrizione, come già innanzi detto, la domanda è stata limitata ai periodi in ordine ai quali la prescrizione non era ancora maturata ovvero a cinque anni prima della notifica del primo atto interruttivo (17.01.2006).

Nel merito il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, per effetto del passaggio mediante le procedure di mobilità verso la Provincia, del compenso annuale di incentivazione o quattordicesima mensilità e del premio industriale mensile, dei quali beneficiava presso l'amministrazione di provenienza ovvero l'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, lamenta cioè la violazione del divieto di reformatio in peius.

In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.

Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1576). Pertanto l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle

retribuzioni già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.

Né il caso in esame costituisce eccezione al principio generale innanzi espresso. Difatti al personale dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici che optava per la permanenza nel pubblico impiego, a sensi dell'art.4 della L.n.58 del 29.01.1992 art.4, trovavano applicazione "le procedure per la mobilità di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988 n.325 ed alla L.n.554/88.

L'art.5 del D.P.C.M. n.325 testualmente dispone che "Il personale trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione...e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento".

Sul punto l'art.7 del Decreto del Ministero della Funzione Pubblica prevede che "...il corrispondente trattamento economico avviene con l'attribuzione del nuovo livello retributivo oltre che della retribuzione individuale di anzianità costituita da ciò che il dipendente ha maturato a titolo di anzianità nelle amministrazioni di provenienza; va attribuita a titolo di retribuzione individuale la eventuale differenza fra trattamento iniziale in godimento e trattamento iniziale del nuovo livello".

Del resto parte resistente, nel costituirsi in giudizio, riconosce l'esistenza del principio del divieto di "reformatio in peius", ritenendo di avervi ottemperato garantendo il trattamento economico percepito presso l'ente di provenienza.

Ciò premesso, non vi è dubbio circa il diritto del personale proveniente da altra amministrazione a godere, presso la nuova amministrazione cui perviene con procedura di mobilità, il diritto a conservare la retribuzione già goduta anche con il riconoscimento di un assegno ad personam.

Ciò che, invece, appare in dubbio è se la parte ricorrente abbia beneficiato di tale trattamento così come la Provincia afferma nel proprio atto costitutivo. Difatti, agli atti di parte resistente, vi è la delibera della Giunta provinciale relativa all'inquadramento del ricorrente ed alla determinazione del trattamento economico. Dalla lettura della delibera emerge che al personale proveniente dall'Azienda di Stato dei Servizi Telefonici - ed in particolare al ricorrente - veniva riconosciuto un trattamento economico non inferiore rispetto a quello goduto con il riconoscimento di un assegno ad personam. Nel calcolo del trattamento retributivo venivano calcolate le voci in godimento con esclusione solo del compenso "una

tantum" a titolo di incentivazione.

Dalle note di parte ricorrente da ultimo depositate, emerge, però, un controcalcolo dal quale si evince che, nel calcolare la retribuzione complessiva in godimento presso l'amministrazione di provenienza, la Provincia non calcolava né il Premio Ind. né il compenso annuale, pervenendo alla determinazione della retribuzione complessiva in misura inferiore a quella effettivamente in godimento. Trattandosi di somme delle quali il ricorrente non godeva una tantum, ma facenti parte stabilmente della retribuzione in godimento, appare evidente che la Provincia, per tutto quanto sopra esposto, doveva calcolarle onde individuare la retribuzione complessiva in godimento e riconoscerle nella determinazione della nuova retribuzione. Né le nuove circostanze articolate all'odierna udienza appiono influenti, trattandosi di argomenti uovi oltre che del tutto ininfluenti ed opinabili.

Da ciò consegue la domanda dev'essere accolta con conseguente riconoscimento in capo al ricorrente del diritto ad ottenere un assegno ad personam a copertura dei diversi importi percepiti nell'amministrazione di provenienza oltre interessi dalla maturazione delle singole poste al soddisfo. Dal riconoscimento di tale importo, consegue, altresì, il ricalcolo dell'indennità di buonuscita che va rideterminata tenendo conto della maggior retribuzione percepita oltre interessi al soddisfo.

Per il principio della soccombenza, la Provincia dev'essere condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo e ridotte tenuto conto della serialità della controversia.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Vessichelli Arturo in data 14.11.2007 nei confronti della Provincia di Benevento, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto a percepire un assegno ad personam per complessivi €13.078,73 che copra la maggiore retribuzione percepita nell'amministrazione di provenienza a titolo di compenso annuale di incentivazione e premio di esercizio oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;*
- 2) Dichiara il diritto al ricalcolo della indennità di buonuscita tenendo conto delle maggiori somme da percepire a titolo di compenso annuale di incentivazione e premio di esercizio oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;*
- 3) Condanna la Provincia al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €800 di cui €300 per onorari oltre rimb.forf., IVA e*

CAP, con distrazione.
Così deciso in Benevento il 16.03.2009
Il Giudice
(Dott.ssa Claudia Chiariotti)

CC

DEPOSITATI IN UDIENZA
16.3.09
Benevento,
IL CANCELLIERE

⌘

Rilasciata copia con formula esecutiva
all'Avv. M. T. Cuppoli - R. T. Vallefurca in p.c.g.
16.3.09
IL CANCELLIERE



Annotazione:

La G. d. L. con provvedimento pronunciato e seguito
dell'udienza del 22/6/2009, fissate su istanza di
parte ricorrente, dispone la correzione dell'errore
materiale nella sentenza n° 333/09 nel senso che
alle pag. 5 rigo. 33, dopo l'imposto, va aggiunto
l'inciso "determinato fino al novembre 2007".

Ba, 23 GIU. 2009

Il Funzionario di Cancelleria
Dott. Gianluigi Di Lenno

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli avv.ti Michele Truppi e Maria Teresa Vallefuoco, in proprio come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ove per la carica risiedo ho notificato la suesesa sentenza a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori, ivi consegnandone copia conforme a mani di

a mani dell'impiegata **GIUSEPPA ROBBASTIA**
incaricata alla ricezione del t.r.

03 LUG. 2009

Ufficio Esecuzioni
UFFICIALE GIUDIZIARIO E/S
PASQUALE DE MICHELE

Faint, mostly illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

24. 6. 08

COMMISSIONER OF LAND REVENUE

EPD

El seple carlinga...
a el rihario...
del... R. S. Valle...
24. 6. 08

Studio Legale Avv. Maria Teresa Vallefuoco
Piazza Risorgimento n. 13
Tel. 0874 400000

Copia N° 1
2009
2009

PROVINCIA DI BENEVENTO
- 3 LUG 2009



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.4955 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2007, decisa all'udienza del 16.03.2009, vertente

TRA

Sargiuolo Cosimo, elettivamente domiciliato in Benevento alla p.zza
Risorgimento n.13, presso lo studio dell'Avv.M. Truppi e M.T.
Vallefuoco, che lo rappresentano e difendono giusta procura a
margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano ed elettivamente
domiciliata presso l'avvocatura provinciale al Largo Carducci

RESISTENTE

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno
concluso come da verbale d'udienza che qui si intenda integralmente
riportato e trascritto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 14.11.2007 la parte ricorrente esponeva di
essere dipendente della Provincia di Benevento, ivi transitato
mediante le procedure di mobilità previste dal D.P.C.M. n.325\88 e
dalla L.n.554\1988 dell'01.01.1994, a seguito della soppressione
dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici; che la retribuzione
percepita precedentemente all'immissione nei ruoli della Provincia
era comprensiva, quali emolumenti fissi e ricorrenti, del compenso
annuale di incentivazione o quattordicesima mensilità e del premio
industriale mensile; che inoltrava richieste di redeterminazione
economica con note del 17.01. e 08.11.2006 riscontrate
negativamente; che dalla busta paga emergeva un accredito mensile
(assegno pers.non rec.); che veniva inutilmente esperito il t.o.c..
Concludeva chiedendo accertarsi il diritto all'adeguamento della
retribuzione mediante attribuzione di un assegno "ad personam" a
titolo di compenso annuale di incentivazione e premio di esercizio per
complessivi €4.294,00 a far data dal 18.01.2001 e fino al novembre

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Data: 06/07/2009
N° prot. 0015956
Oggetto: SENTENZA CIVILE TRA
SANGIULO COSIMO E
Dest. Avvocatura Settore: I... I

TRIBUNALE DI BENEVENTO
CANTIERE
7 5 2 4
- 7 LUG. 2009

2007 eventualmente decurtate delle somme già percepite a tale titolo, o incrementate di quanto maturato nel corso del giudizio o delle somme maggiori o minori a determinarsi oltre rivalutazione ed interessi; dichiararsi il diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita in ragione dell'incidenza dei titoli riconosciuti, adottarsi ogni altro provvedimento ritenuto idoneo con vittoria di spese, con distrazione.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Benevento contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge ed eccependo il difetto di giurisdizione e infondatezza della domanda.

All'udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza di cui veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente dev'essere valutata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente.

Sul punto, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale intervenuta in materia, appare opportuno procedere ad un excursus. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il frazionamento delle questioni e quindi della giurisdizione "è inevitabile quando il diritto soggettivo dell'impiegato nasca direttamente dallo svolgimento del rapporto" ... "Quando invece la causa petendi dell'azione giudiziaria esercitata dall'impiegato si fonda su una situazione di fatto permanente, quale una situazione dannosa" le conclusioni sono diverse e il criterio di economia dei giudizi non trova ostacoli. "Il detto criterio d'economia, aderente all'art. 24 Cost. e idoneo ad evitare il contrasto di giudicati in ordine a pretese eguali nel contenuto, seppure differenziate ratione temporis, comporta che, ove la pretesa del dipendente abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si debba aver riguardo al momento della realizzazione del fatto dannoso e più precisamente al momento di cessazione della permanenza". Applicando tale principio, poiché quando era stata proposta la domanda giudiziaria "l'omissione, asseritamene illegittima, permaneva", la Corte ha ritenuto che la giurisdizione fosse integralmente del giudice ordinario.

Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni unite con l'ordinanza 20 giugno 2002, n. 14835 ed è stato condiviso dal Consiglio di Stato (Sez. IV, 20 settembre 2002, n. 4781).

In base al criterio interpretativo tracciato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato, pertanto, la giurisdizione è interamente del giudice ordinario.

Nella specie il comportamento dannoso lamentato dal ricorrente attiene alla mancata corresponsione, protrattasi dal transito mediante

le procedure di mobilità verso la Provincia all'attualità, del compenso annuale di incentivazione o quattordicesima mensilità e del premio industriale mensile. Detta domanda è stata circoscritta al periodo successivo al giugno 1998 e limitata, in virtù della maturata prescrizione, ai periodi successivi al 18.01.2001.

Ne consegue che siamo in presenza di un fatto dannoso permanente per il quale, in virtù dell'orientamento innanzi espresso, vigerebbe comunque la giurisdizione del G.O. ma che, in tutti i casi, per la limitazione temporale apposta alla domanda che è relativa solo ai periodi successivi al 18.01.2001, è comunque compresa nella giurisdizione del Giudice ordinario.

Ne consegue che l'eccezione dev'essere rigettata.

Quanto all'eccezione di prescrizione, come già innanzi detto, la domanda è stata limitata ai periodi in ordine ai quali la prescrizione non era ancora maturata ovvero a cinque anni prima della notifica del primo atto interruttivo (17.01.2006).

Nel merito il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, per effetto del passaggio mediante le procedure di mobilità verso la Provincia, del compenso annuale di incentivazione o quattordicesima mensilità e del premio industriale mensile, dei quali beneficiava presso l'amministrazione di provenienza ovvero l'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, lamenta cioè la violazione del divieto di reformatio in peius.

In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.

Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1576). Pertanto l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la

nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.

Né il caso in esame costituisce eccezione al principio generale innanzi espresso. Difatti al personale dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici che optava per la permanenza nel pubblico impiego, a sensi dell'art.4 della L.n.58 del 29.01.1992 art.4, trovavano applicazione "le procedure per la mobilità di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988 n.325 ed alla L.n.554\88.

L'art.5 del D.P.C.M. n.325 testualmente dispone che "Il personale trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione...e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento".

Sul punto l'art.7 del Decreto del Ministero della Funzione Pubblica prevede che "...il corrispondente trattamento economico avviene con l'attribuzione del nuovo livello retributivo oltre che della retribuzione individuale di anzianità costituita da ciò che il dipendente ha maturato a titolo di anzianità nelle amministrazioni di provenienza; va attribuita a titolo di retribuzione individuale la eventuale differenza fra trattamento iniziale in godimento e trattamento iniziale del nuovo livello".

Del resto parte resistente, nel costituirsi in giudizio, riconosce l'esistenza del principio del divieto di "reformatio in peius", ritenendo di avervi ottemperato garantendo il trattamento economico percepito presso l'ente di provenienza.

Ciò premesso, non vi è dubbio circa il diritto del personale proveniente da altra amministrazione a godere, presso la nuova amministrazione cui perviene con procedura di mobilità, il diritto a conservare la retribuzione già goduta anche con il riconoscimento di un assegno ad personam.

Ciò che, invece, appare in dubbio è se la parte ricorrente abbia beneficiato di tale trattamento così come la Provincia afferma nel proprio atto costitutivo. Difatti, agli atti di parte resistente, vi è la delibera della Giunta provinciale relativa all'inquadramento del ricorrente ed alla determinazione del trattamento economico. Dalla lettura della delibera emerge che al personale proveniente dall'Azienda di Stato dei Servizi Telefonici - ed in particolare al ricorrente- veniva riconosciuto un trattamento economico non inferiore rispetto a quello goduto con il riconoscimento di un assegno ad personam. Nel calcolo del trattamento retributivo venivano calcolate le voci in godimento con esclusione solo del compenso "una tantum" a titolo di incentivazione.

Dalle note di parte ricorrente da ultimo depositate, emerge, però, un controcalcolo dal quale si evince che, nel calcolare la retribuzione complessiva in godimento presso l'amministrazione di provenienza, la Provincia non calcolava né il Premio Ind. né il compenso annuale, pervenendo alla determinazione della retribuzione complessiva in misura inferiore a quella effettivamente in godimento. Trattandosi di somme delle quali il ricorrente non godeva una tantum, ma facenti parte stabilmente della retribuzione in godimento, appare evidente che la Provincia, per tutto quanto sopra esposto, doveva calcolarle onde individuare la retribuzione complessiva in godimento e riconoscerle nella determinazione della nuova retribuzione. Né le nuove circostanze articolate all'odierna udienza appaiono influenti, trattandosi di argomenti nuovi oltre che del tutto ininfluenti ed opinabili.

Da ciò consegue la domanda dev'essere accolta con conseguente riconoscimento in capo al ricorrente del diritto ad ottenere un assegno ad personam a copertura dei diversi importi percepiti nell'amministrazione di provenienza oltre interessi dalla maturazione delle singole poste al soddisfo. Dal riconoscimento di tale importo, consegue, altresì, il ricalcolo dell'indennità di buonuscita che va rideterminata tenendo conto della maggior retribuzione percepita oltre interessi al soddisfo.

Per il principio della soccombenza, la Provincia dev'essere condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo e ridotte tenuto conto della serialità della controversia.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Sangiuolo Cosimo in data 14.11.2007 nei confronti della Provincia di Benevento, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto a percepire un assegno ad personam per complessivi €4.294,78 che copra la maggiore retribuzione percepita nell'amministrazione di provenienza a titolo di compenso annuale di incentivazione e premio di esercizio oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
- 2) Dichiara il diritto al ricalcolo della indennità di buonuscita tenendo conto delle maggiori somme da percepire a titolo di compenso annuale di incentivazione e premio di esercizio oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
- 3) Condanna la Provincia al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €800 di cui €300 per onorari oltre rimb.forf., IVA e CAP, con distrazione.

Così deciso in Benevento il 16.03.2009

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiariotti)

OC

DEPOSITATI IN UDIENZA

Benevento, 16.3.09

IL CANCELLIERE

Il Cancelliere
M. T. Valente
26.3.09



Annotazione:

Il G. d. L. con provvedimento pronunciato e seguito
dell'udienza del 22/6/2008, fissate su istanza di
parte ricorrente, dispone la correzione dell'errore
materiale nella sentenza n° nel senso che
alle pag. 5 rigo 33, dopo l'imperatore, va aggiunto
l'inciso "determinato fino al novembre 2007".

Benevento, 23 GIU. 2009

Il Funzionario di Cancelleria
Dott. Gianluigi Tenna

[Signature]

RELATA DI NOTIFICA


Ad istanza degli avv.ti Michele Truppi e Maria Teresa Valle-
fuoco, nella qualità come in atti, io sottoscritto Aiutante
Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e
Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ove per la carica
risiedo ho notificato la suestesa sentenza a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente
e legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica in Benevento alla
Piazza Castello - Rocca dei Rettori, ivi consegnandone copia
conforme a mani di

a mani dell'impiegato MARIA ROSA
incaricata della notifica a r.

03 2190 1118

UFFICIO UNICO ESECUCIONI E NOTIFICHE
Piazza Castello - Rocca dei Rettori
86100 Benevento (BN)



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Re
Il Capo del Governo
Il Ministro
Il Ministro
Il Ministro

24. 6. 92

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

353

E' stato
e si fa
forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. R. Scuppa - R.T. Valle o alla q
Fenavento, li 24. 6. 92

Il Collaboratore di Cancelleria


PROVINCIA DI BENEVENTO
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
N. 28 /09

L'anno duemilanove il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 14,50 presso la sede dell'Amministrazione Provinciale Uffici Amministrativi alla Via Calandra di Benevento si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Sigg. Dott. Vincenzo Falde (Presidente) , Dott.Michele Grosso (componente) e Rag. Angelo Botticella (componente).

Nella seduta odierna il Collegio ha esaminato la proposta di deliberazione della Consiglio Provinciale avente ad oggetto: “ Riconoscimento debiti fuori bilancio . Sentenze Tribunale di Benevento – Sezione Civile nr. 542 e 543 . Sentenza Giudice di Pace di Benevento nr.208 - - Riconoscimento debiti fuori bilancio . Provvedimenti ”.

A tal proposito il Collegio,

- Visto il parere del Responsabile del Settore Gestione Economica in ordine alla proposta in oggetto;
- Visto il Bilancio di previsione per il 2009, nonché la relazione previsionale e programmatica per il Bilancio Pluriennale 2009-2011 approvato con atto consiliare n°46 del 11 maggio 2009;



- Vista la deliberazione n°275 del 30 giugno 2009 , con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009;

- Riscontrato che l'Ente Provincia di Benevento non ha potuto provvedere alla liquidazione delle somme spettanti agli aventi diritto , in attesa dell'esito dei giudizi ;

ritenuto dover riconoscere quali debiti fuori bilancio la somma complessiva di Euro 39.286,21 , ;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs 267/2000 è necessario procedere al riconoscimento degli importi afferenti le spese di cui sopra quali debiti fuori bilancio;

Preso atto che la copertura di detto debito, pari ad Euro 39.286,21, sarà assicurata con l'utilizzo del capitolo 12924 R;


Visto l'art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267;

Considerato che la proposta variazione può ritenersi congrua coerente ed attendibile;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per complessive € 39.286,21 , con conseguente variazione di bilancio come innanzi prospettata.

Il Collegio raccomanda di trasmettere la delibera al Tesoriere per le opportune modifiche da apportare al bilancio di previsione 2009.




Il Collegio raccomanda , altresì, al competente Dirigente, la trasmissione del provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Corte dei Conti.

La seduta prosegue con l'esame della proposta di deliberazione della Consiglio Provinciale avente ad oggetto: " Riconoscimento debiti fuori bilancio . Sentenze Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro numeri 992-989-991-990-993-988 – Provvedimenti ”.

A tal proposito il Collegio,

- Visto il parere del Responsabile del Settore Gestione Economica in ordine alla proposta in oggetto;
- Visto il Bilancio di previsione per il 2009, nonché la relazione previsionale e programmatica per il Bilancio Pluriennale 2009-2011 approvato con atto consiliare n°46 del 11 maggio 2009;
- Vista la deliberazione n°275 del 30 giugno 2009 , con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009;
- Riscontrato che, tutte le predette sentenze emanate dall'Organo Giudicante sono titoli esecutivi ai sensi dell'art.474 n°1 c.p.c. e come tali costituiscono presupposto per l'esecuzione forzata in danno dell'ente convenuto;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs 267/2000 è necessario procedere al riconoscimento degli importi afferenti le spese di cui sopra quali debiti fuori bilancio;

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

Preso atto che, la copertura di detto debito, pari ad Euro 202.142,95, è assicurata con la disponibilità finanziaria sul capitolo 3833, previa variazione al Bilancio di previsione 2009 ;

Visto l'art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267;

Considerato che la proposta variazione può ritenersi congrua coerente ed attendibile;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per complessive € 202.142,95 , con conseguente variazione di bilancio come innanzi prospettata.

Il Collegio accomanda di trasmettere la delibera al Tesoriere per le opportune modifiche da apportare al bilancio di previsione 2009.

Il Collegio raccomanda , altresì, al competente Dirigente, la trasmissione del provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Corte dei Conti.

La seduta prosegue con l'esame della proposta di deliberazione della Consiglio Provinciale avente ad oggetto: " Riconoscimento debiti fuori bilancio . Sentenza Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro numero 5046 /07 – Provvedimenti ”.

A tal proposito il Collegio,

Handwritten signatures and initials on the right side of the page. There are two distinct signatures, one above the other, and some initials below them.

- Visto il parere del Responsabile del Settore Gestione Economica in ordine alla proposta in oggetto;
- Visto il Bilancio di previsione per il 2009, nonché la relazione previsionale e programmatica per il Bilancio Pluriennale 2009-2011 approvato con atto consiliare n°46 del 11 maggio 2009;
- Vista la deliberazione n°275 del 30 giugno 2009 , con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009;
- Riscontrato che, tutte le predette sentenze emanate dall'Organo Giudicante sono titoli esecutivi ai sensi dell'art.474 n°1 c.p.c. e come tali costituiscono presupposto per l'esecuzione forzata in danno dell'ente convenuto;


Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs 267/2000 è necessario procedere al riconoscimento degli importi afferenti le spese di cui sopra quali debiti fuori bilancio;

Preso atto che, la copertura di detto debito, pari ad Euro 1.081,24 è assicurata con la disponibilità finanziaria sul capitolo 3833, previa variazione al Bilancio di previsione 2009 ;

Visto l'art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267;

Considerato che la proposta variazione può ritenersi congrua coerente ed attendibile;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature is a cursive name, and below it are several initials and a small mark.

Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per complessive € 1.081,24 , con conseguente variazione di bilancio come innanzi prospettata.

Il Collegio accomanda di trasmettere la delibera al Tesoriere per le opportune modifiche da apportare al bilancio di previsione 2009.

Il Collegio raccomanda , altresì, al competente Dirigente, la trasmissione del provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Corte dei Conti.

Non essendoci altro da verbalizzare sull'argomento il collegio prosegue i lavori con l'esame di un altro punto all'ordine del giorno del convocato Consiglio Provinciale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Vincenzo Falde

Dott. Michele Grosso

Rag. Angelo Botticella



Provincia di Benevento

La 4 Commissione Consiliare riunita l'anno 2009 il
giorno 28 del mese di SETTEMBRE a seguito di regolare avviso, sotto
la presidenza del Consigliere MICHELE PADDALONA

sull'oggetto:

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZE TRIBUNALE DEL LAVORO BN
NN. 992/09-989/09-991/09-990/09-993/09-988/09.-

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA TRIB. LAV. BN N. 5446/07.-

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZE TRIBUNALE BN NN. 542-543/2001
E SENTENZA G.D.P. BN N. 208/09.-

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI
BENEVENTO DEL 21.11.2007 NELLA CAUSA ISCRITTA AL N. 5113/06 DEL RUOLO
GENERALE PREVIDENZA.-

~~a voti~~

~~e del parere:~~

(COMISSIS) espone, a maggioranza di
voti, PARERE FAVOREVOLE, con l'estensione
del gruppo di minoranza che si riserva di
esprimere le proprie valutazioni in
Consiglio Provinciale.

Il Segretario

F. M. A. P.